

## **REGOLAMENTO SOCI SOSTENITORI.**

## **REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI.**

**Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 05 Novembre 2007**

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente atto e' volto a regolamentare:

- a) lo status di Socio Sostenitore nonché i servizi ad esso riservati;
- b) le iniziative di sponsorizzazioni, di sostegno, di patrocinio e di concessione dell'uso del logo e della denominazione, nonché gli accordi di collaborazione che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Alimena potrà porre in essere.

### **Art. 2 - Soci Sostenitori**

A norma e come disposto dallo Statuto:

- a) sono soci sostenitori coloro che abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, erogino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività.
- b) Per essere ammessi come Soci Sostenitori occorre presentare domanda alla Presidenza.
- c) L'ammissione a socio sostenitore è valida dalla data del pagamento della quota di iscrizione nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo, e si conserva, salvo revoche disposte e motivate dal Consiglio Direttivo, con il pagamento della quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

### **Art 3 - Servizi riservati ai Soci Sostenitori**

I Soci Sostenitori, purché in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto ai seguenti servizi:

- a) link minimo della propria azienda sul sito [www.calcio.alimenaonline.it](http://www.calcio.alimenaonline.it);
- b) accesso gratuito allo stadio per le gare interne (13 gare);
- c) sconto del 10% su eventuali gadget prodotti dall'Ufficio Marketing.
- d) viaggio di andata e ritorno per le trasferte della Squadra gratuito.

### **Art 4 – Sponsorizzazioni, contenuto e definizione**

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque in armonia con quanto previsto dallo statuto vigente.

La sponsorizzazione potrà avere quale corrispettivo una somma di denaro, in beni o servizi ovvero in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente;

La gestione della sponsorizzazione viene disposta mediante sottoscrizione di un apposito accordo scritto che definisca:

1. oggetto della sponsorizzazione;
2. valore della sponsorizzazione;
3. impegni e/o obblighi dello sponsee e dello sponsor;
4. modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsee da parte dello sponsor;
5. lavori, servizi o corrispettivi monetari a fronte dell'attività dello sponsee;
6. verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
7. verifiche e controlli su attività dello sponsor;
8. Profili economici del rapporto contrattuale;

L'accordo di sponsorizzazione viene approvato dal CD dell' A.S.D.Alimena che definisce, inoltre, il valore della sponsorizzazione, in relazione all'entità dell'azienda o dell'istituzione che richiederà la sponsorizzazione e alle modalità di veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsee da parte dello sponsor.

In caso di urgenza l'accordo può essere approvato dal Presidente, che lo sottoporrà a ratifica successiva della Giunta Esecutiva. L'accordo di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Presidente dell' A.S.D.Alimena.

L'ammontare della sponsorizzazione sarà oggetto di fatturazione da parte di dell' A.S.D.Alimena con applicazione dell'aliquota IVA prevista per legge.

#### **Art. 5 - Diritto di rifiuto e revoca delle sponsorizzazioni e della qualità di Socio Sostenitore.**

L'A.S.D.Alimena , a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare o revocare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

1. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività dell'Associazione e quella dello sponsor;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. la reputi non corrispondente alle finalità istituzionali e statutarie;
4. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.